



Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine a.a. 2026/2027, 42° ciclo

Art. 1 – DOTTORATI ATTIVATI

1. L'Università degli Studi di Udine attiva per il 42° ciclo i seguenti corsi di dottorato di ricerca:

- Diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo (Scheda 1)
- Informatica e intelligenza artificiale (Scheda 2)
- Ingegneria industriale e dell'informazione (Scheda 3)
- Medicina molecolare (Scheda 4)
- Scienze degli alimenti (Scheda 5)
- Scienze dell'ingegneria energetica e ambientale (Scheda 6)
- Scienze e biotecnologie agrarie (Scheda 7)
- Scienze matematiche e fisiche (Scheda 8)
- Scienze mediche cliniche e traslazionali (Scheda 9)
- Storia dell'arte, cinema, media audiovisivi e musica (Scheda 10)
- Studi linguistici e letterari (Scheda 11)
- Studi storici e filosofici (Scheda 12)

2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale.

3. L'attivazione dei corsi di dottorato è subordinata alla verifica da parte dell'ANVUR dei requisiti di accreditamento, come previsto dal D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021. I vincitori potranno pertanto immatricolarsi solo a seguito dell'esito positivo di tale verifica.

4. Nel presente documento le denominazioni di titoli relativi a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere diverso.

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente bando disciplina le modalità ed i criteri di accesso ai corsi di dottorato di ricerca elencati all'art. 1.

2. Le Schede 1-12, allegate al presente bando di cui costituiscono parte integrante, illustrano per ciascuno dei corsi: la sede amministrativa e la/e sede/i convenzionata/e (se presenti); la sede dell'attività formativa, didattica e di ricerca; il coordinatore; la durata del corso; i curricula (se attivati); le tematiche di ricerca (se specificate); il sito del corso; i requisiti di partecipazione; i documenti e i titoli da allegare alla domanda di ammissione al concorso; la composizione della Commissione Giudicatrice; le modalità di ammissione e i criteri di valutazione.

3. La pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito dedicato al dottorato di ricerca del presente bando, con le relative Schede, ha valore di notifica a tutti gli effetti, anche ai fini della convocazione alle prove d'esame che si svolgeranno nelle date indicate nel documento "Posizioni disponibili e prove d'esame" di cui all'art. 3 comma 5.

4. La presentazione della domanda di ammissione tramite la procedura online di cui all'art. 6 implica l'accettazione da parte del candidato delle disposizioni contenute nel presente bando e nel regolamento interno per i corsi di dottorato di ricerca reperibile sul sito dedicato al dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine.



5. Eventuali comunicazioni personali ai candidati relative al presente concorso vengono trasmesse esclusivamente all'indirizzo e-mail indicato durante la procedura di registrazione di cui all'art. 6 comma 2.

6. L'Ateneo non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni, da parte del candidato, in ogni fase della presente procedura di concorso, dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti personali o da mancata oppure tardiva comunicazione del loro cambiamento o da disguidi telematici.

Art. 3 – SESSIONI DI SELEZIONE E POSTI DISPONIBILI

1. La selezione per l'ammissione al 42° ciclo dei dottorati di ricerca si articola in due sessioni distinte con avvio del percorso dottorale differenziato:

Sessione	Data apertura	Data chiusura	Avvio dottorato
Prima Sessione	30 aprile 2026 (ore 14:00, ora italiana)	4 giugno 2026 (ore 14:00, ora italiana)	1° novembre 2026
Seconda Sessione	24 agosto 2026 (ore 14:00, ora italiana)	24 settembre 2026 (ore 14:00, ora italiana)	1° gennaio 2027

2. L'Ateneo si riserva di prevedere ulteriori sessioni, qualora necessario, con un'integrazione al presente bando come previsto al comma 8.

3. Nella prima sessione sono previste posizioni a bando per tutti i corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 1 comma 1. Tale possibilità non è garantita per le successive sessioni.

4. Possono essere presentate domande di ammissione per tutte le sessioni. Tuttavia gli immatricolati su posizioni bandite in una determinata sessione non possono partecipare alle selezioni delle sessioni successive. Tali candidati, pertanto, qualora iscritti alle selezioni, vengono esclusi d'ufficio.

5. Con riferimento a ciascuna sessione, entro la data di apertura della sessione stessa, viene pubblicato il documento "Posizioni disponibili e prove d'esame" che riporta per ciascun corso di dottorato: il numero dei posti disponibili e relativi dettagli (con e senza borsa ed eventuali posti riservati a specifiche categorie di candidati); la tipologia e l'importo della borsa, con la fonte del finanziamento ed eventuali programmi specifici e disposizioni normative di riferimento; il periodo all'estero (obbligatorio o facoltativo); il calendario delle prove d'esame, la data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove e la data di pubblicazione della graduatoria finale e degli ammessi al corso.

6. In presenza di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati, i posti disponibili indicati nel documento "Posizioni disponibili e prove d'esame" di cui al comma 5 possono essere incrementati fino alla data della seduta preliminare delle Commissioni (art. 6 comma 7).

7. I posti disponibili indicati nel documento "Posizioni disponibili e prove d'esame" di cui al comma 5 possono comunque subire diminuzioni ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 13 comma 7.

8. Eventuali integrazioni al presente bando ed ai relativi allegati e al documento "Posizioni disponibili e prove d'esame" sono pubblicate esclusivamente all'albo ufficiale (<https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale>) e sul sito dedicato al dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine. Non verrà data alcuna comunicazione personale ai candidati.



Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, indipendentemente dalla cittadinanza, coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio alla data di presentazione della candidatura:

a) laurea specialistica o magistrale o laurea vecchio ordinamento¹ nonché titoli accademici di secondo livello ad essi equiparati;

b) titolo accademico straniero, rilasciato da un'istituzione ufficiale del sistema estero, comparabile per durata e livello² ai titoli di cui alla lett. a) e che, nel sistema estero di riferimento, consenta l'ingresso a corsi di dottorato.

Il titolo di studio di cui alle lettere a) e b) deve essere attestato secondo le indicazioni riportate per ciascun corso di dottorato nelle schede 1-12.

2. Possono inoltre partecipare al concorso coloro che conseguono il titolo di studio di cui al comma 1 successivamente alla presentazione della candidatura purché entro il giorno antecedente la data di avvio dei corsi di dottorato di ricerca relativo alla sessione di interesse (art. 3 comma 1). L'iscrizione ai corsi di studio di cui al comma 1 deve essere attestata secondo le indicazioni riportate per ciascun corso di dottorato nelle schede 1-12. Il mancato conseguimento del titolo entro la data di avvio dei corsi comporta la decadenza dall'ammissione al corso. Qualora i candidati (con titolo non ancora acquisito) risultino vincitori, sono ammessi e immatricolati con riserva, e devono attestare il possesso del titolo secondo le stesse modalità indicate per la partecipazione alla presente procedura concorsuale. La documentazione deve essere inviata compilando il modulo disponibile al sito: https://helpdesk.uniud.it/Login.jsp?manual=true&populateSR_id=42104

3. L'idoneità del titolo estero di cui ai commi precedenti, qualora il titolo non sia già dichiarato equipollente a un titolo di studio di cui al comma 1 lett. a), viene accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui all'art. 8 ai soli fini della partecipazione al concorso e dell'iscrizione al corso di dottorato nel rispetto:

- della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso;
- dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

La Commissione procede alla valutazione d'idoneità del titolo estero in base alla documentazione allegata alla domanda di ammissione al concorso e può pertanto escludere il candidato anche qualora la documentazione presentata non fornisca gli elementi sufficienti per la valutazione. Il candidato deve pertanto allegare tutta la documentazione relativa al titolo accademico al fine di fornire alla Commissione elementi sufficienti per la valutazione.

4. Per ciascun corso di dottorato le Schede 1-12 specificano la tipologia del titolo di studio e il voto minimo (se previsto) o, per il titolo in ipotesi, la media richiesta (se prevista) per l'ammissione al concorso nonché eventuali ulteriori requisiti di partecipazione ai fini dell'ammissibilità della domanda.

5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando. L'Ateneo si riserva di effettuare dei controlli a campione³ e può pertanto disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti previsti dal presente articolo anche ad avvio già avvenuto dei corsi.

¹ Laurea rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato con Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

² Master of Science/Art.

³ Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71.



Art. 5 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. I candidati sono tenuti a presentare i documenti e i titoli obbligatori indicati per ciascun corso nelle Schede 1-12 secondo le modalità riportate nelle schede stesse.
2. La mancata presentazione dei documenti e titoli obbligatori di cui al comma 1 costituisce causa di esclusione dal concorso. L'esclusione può essere disposta in qualsiasi momento.
3. Nelle schede 1-12 sono specificati inoltre i documenti e i titoli facoltativi previsti da ciascun corso di dottorato.
4. Per una corretta presentazione dei documenti e dei titoli di cui ai commi 1 e 3, i candidati sono invitati a seguire le indicazioni riportate nelle schede 1-12 e a utilizzare gli eventuali modelli disponibili sul sito dedicato al dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine.
5. I documenti e i titoli di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentati in lingua italiana o inglese secondo le indicazioni riportate nelle Schede 1-12, pena, a seconda dei casi, l'esclusione del candidato dalla selezione o la non valutazione degli stessi. I documenti e i titoli, originariamente in lingua diversa, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano o in inglese effettuata dal candidato, sotto la sua responsabilità. Con riferimento alla sola tesi, la traduzione può limitarsi ad un abstract esteso.
6. I documenti e i titoli si intendono datati e firmati alla data di presentazione della domanda concorsuale (art. 6 comma 2) qualora non riportino già data e firma.
7. I candidati devono presentare i documenti e i titoli nel rispetto delle disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio di cui al D.P.R. n. 445/2000, riportate nelle modalità di presentazione dei documenti e dei titoli di cui alle Schede 1-12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 483, 485, e 486 del codice penale. L'Università non terrà conto di eventuali certificati allegati da candidati cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
8. Vengono valutati solo i titoli posseduti dal candidato, presentati entro i termini e con le modalità di cui all'art. 6. Non saranno oggetto di valutazione i titoli presentati con altre modalità.

Art. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Le iscrizioni ai concorsi riferiti alle singole sessioni si svolgono secondo le scadenze riportate all'art. 3 comma 1.
2. **La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata, pena esclusione, utilizzando l'apposita procedura online** che prevede due fasi:
 - **I fase - Registrazione al sito dell'Ateneo** (<https://uniud.esse3.cineca.it>): consente di ottenere un nome utente ed una password (credenziali di accesso) per accedere alla successiva fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso⁴;
 - **II fase - Compilazione della domanda di ammissione al concorso** (<https://uniud.esse3.cineca.it>): a conclusione della fase II il candidato riceve un'email di conferma della conclusione della procedura informatica di iscrizione al concorso che riporta

⁴ Se il candidato possiede già le credenziali di accesso all'area riservata (es. ex studente dell'Università di Udine), questa fase non deve essere considerata.



l'**ID "prematricola"**; tale **ID** identifica ciascun candidato nell'ambito della procedura concorsuale. L'email di conferma non costituisce comunque validazione della procedura e della documentazione allegata. Il candidato deve conservare la domanda di partecipazione al concorso (scaricabile in .pdf), assieme alla ricevuta del versamento dell'importo di cui al comma 8 del presente articolo.

3. Le istruzioni per la registrazione e la compilazione della domanda sono disponibili al sito dedicato al dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine.

4. I documenti e i titoli di cui all'art. 5, ad eccezione delle lettere di referenza, devono essere allegati alla domanda online in formato elettronico (.pdf). **I singoli file e/o cartelle, compresse in formato .ZIP o .RAR, non possono avere dimensione superiore a 5 MB.** Il candidato può aggiungere, eliminare o modificare i documenti allegati anche dopo la conclusione della procedura di compilazione della domanda online (fase II), purché entro la scadenza della sessione di interesse (vedi comma 1). L'amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso sia impossibile leggere la documentazione presentata in formato elettronico a causa di file o cartelle danneggiati.

5. Ogni cartella/file allegato deve essere denominato come segue: cognome del candidato_nome del corso_tipologia documento (es. McDONALD_DIRITTO_Curriculum).

6. Le lettere di referenza, se previste dai corsi di dottorato di ricerca (v. Schede 1-12), devono essere inviate direttamente dai referenti attraverso la procedura online su richiesta del candidato. Il candidato deve pertanto inserire, durante il caricamento della domanda, l'indirizzo email dei referenti individuati, ai quali viene inviata una notifica via email con le istruzioni per procedere con l'upload della referenza. Il candidato e il referente ricevono notifica dell'avvenuto upload della lettera che sarà visibile soltanto all'Ufficio Formazione per la Ricerca (Direzione Ricerca, biblioteche e terza missione) e alla Commissione Giudicatrice interessata. Il candidato ha la possibilità di effettuare un sollecito al referente e di sostituire il suo nominativo con un altro entro la data di scadenza della sessione di interesse riportata all'art. 3 comma 1. Il referente deve caricare la lettera di referenza entro e non oltre 3 giorni dalla data di scadenza della sessione di interesse riportata all'art. 3 comma 1.

7. La partecipazione alla procedura concorsuale è subordinata al pagamento dell'importo di euro 25,00 (contributo per la partecipazione al concorso). Tale pagamento va effettuato entro la scadenza della sessione d'interesse. Non saranno valutati i titoli né saranno ammessi alle prove selettive i candidati per i quali non risulta versata la somma citata (euro 25,00) entro il giorno antecedente la data della seduta preliminare della Commissione riferita al concorso di interesse.

Le date delle sedute preliminari sono pubblicate entro la scadenza della sessione d'interesse (vedi art. 3 comma 1) all'albo ufficiale (<https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale>) e sul sito dedicato al dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine.

8. L'importo di cui al comma 7 non è rimborsabile a nessun titolo e deve essere versato mediante il servizio PagoPA con una delle seguenti modalità:

- accesso diretto da Esse3 a una delle modalità di pagamento offerte dal Portale PagoPA, utilizzando i dati contenuti nell'avviso di pagamento generato al termine della compilazione della domanda (disponibile alla voce "segreteria/pagamenti" della propria area personale del portale Esse3);
- pagamento fisico presso sportelli bancari e ricevitorie abilitate ai pagamenti su PagoPA stampando l'avviso di pagamento generato al termine della compilazione della domanda (disponibile alla voce "segreteria/pagamenti" della propria area personale del portale "Esse3");



• pagamento dal proprio conto con servizi online (se attivati dalla banca), con carta di credito o carta prepagata dotata di IBAN. Per pagamenti con carta di credito o prepagata occorre fare riferimento al circuito relativo alla carta, non alla banca emittente la carta. È necessario stampare o salvare l'Avviso di pagamento (disponibile alla voce "segreteria/pagamenti" della propria area personale del portale Esse3) per recuperare i dati richiesti per eseguire il pagamento.

I candidati che si trovano all'estero e non sono in possesso di un conto corrente italiano possono **eccezionalmente** effettuare il pagamento sul conto corrente **IT59A0306912344100000046097** BIC/SWIFT **BCITITMM** intestato all'Università degli Studi di Udine presso BANCA INTESA SANPAOLO con causale "Concorso dottorato - Nome e cognome del candidato". Solo in questo caso, l'attestazione del pagamento deve essere allegata alla domanda di ammissione al concorso.

Il pagamento è soggetto a commissioni che sono applicate dal prestatore del servizio di pagamento.

9. I candidati che vogliono concorrere per più corsi di dottorato devono presentare più domande, allegando per ciascuna la documentazione prevista ed effettuando per ciascuna il pagamento di cui al comma 7. Non è possibile presentare domanda di partecipazione a più curricula del medesimo corso di dottorato.

10. I candidati con disabilità certificata (certificazione di condizione di disabilità in base alla L. 104/92 in corso di validità - certificazione di invalidità civile in corso di validità) o con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento certificato (in base alla L. 170/2010) devono segnalare in sede di presentazione della domanda di ammissione al concorso (vedi comma 2 del presente articolo):

- la loro situazione, allegando il certificato di disabilità o di DSA;
- l'esigenza di ausili per lo svolgimento delle prove.

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri che intendono usufruire delle misure precedentemente descritte, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. I servizi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Le modalità differenziate di sostenimento della prova verranno definite dalla Commissione Giudicatrice previo invio di comunicazione inerente le necessità all'indirizzo email includi@uniud.it (almeno 10 gg lavorativi prima della prova stessa). In particolare, agli studenti con disturbo specifico d'apprendimento, può essere concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, potranno essere previsti eventuali ulteriori ausili.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Area Servizi agli Studenti (ASTU) - Servizio per l'Inclusione, tel. +39 0432 556804 - email: includi@uniud.it

11. I candidati sono invitati a non attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza della Sessione d'interesse per la presentazione della candidatura. L'Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.

Art. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

1. La selezione dei candidati, volta ad accertare l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento delle prove d'esame, secondo le modalità indicate nelle Schede 1-12. La data delle prove d'esame è riportata nel documento "Posizioni disponibili e prove d'esame" di cui all'art. 3.



2. La valutazione dei titoli e le prove d'esame si svolgono secondo le seguenti disposizioni generali:

- a. il punteggio massimo attribuito complessivamente ai titoli e alle prove d'esame è 100 (100/100). Le prove d'esame possono essere diversificate per i corsi di dottorato articolati in curricula fortemente differenziati;
- b. il punteggio attribuito ai titoli è 30 (30/100), con una soglia minima di accesso alla prima prova (scritto o orale) indicata in ciascuna Scheda (1-12);
- c. il punteggio attribuito alle prove d'esame è 70 (70/100). I candidati sono ritenuti idonei se conseguono un punteggio uguale o superiore a 49 nelle prove d'esame;
- d. la graduatoria finale è unica e viene predisposta sommando, per i soli candidati idonei, i punteggi ottenuti nella valutazione titoli e nelle prove d'esame.

3. Per sostenere le prove d'esame i candidati devono esibire un documento di identità o altro documento di identificazione in corso di validità (possibilmente il medesimo documento allegato alla domanda), a pena di esclusione dalla procedura selettiva. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono obbligatoriamente esibire il passaporto.

4. **Se la prova orale si svolge "in presenza"** (vedi Schede 1-12), i candidati impossibilitati a partecipare alla prova, perché stabilmente residenti o soggiornanti all'estero alla data della stessa o per validi e documentati motivi, possono chiedere alla Commissione Giudicatrice di sostenere la prova orale in videoconferenza, allegando una richiesta motivata alla domanda di partecipazione al concorso (**entro il termine di scadenza della sessione d'interesse di cui all'art. 3 comma 1**).

Eventuali richieste possono essere inviate tramite ticket (https://helpdesk.uniud.it/Login.jsp?manual=true&populateSR_id=42104) anche dopo il termine di **scadenza della sessione d'interesse di cui all'art. 3 comma 1**, compatibilmente con la data delle prove e solo per ragioni sopravvenute e non prevedibili alla data di iscrizione al concorso. La modalità di svolgimento della prova orale da remoto è comunicata ai candidati all'indirizzo e-mail indicato durante la procedura di registrazione di cui all'art. 6 comma 2. Il candidato deve risultare presente/reperibile nella giornata ed all'orario comunicato. Errori nella comunicazione dell'indirizzo personale, il mancato collegamento o l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva. Tali cause di esclusione non operano se il candidato si presenta nel giorno stabilito per il colloquio, al fine di sostenere la prova orale in presenza. L'Università non assume alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici che non garantiscano il corretto svolgimento della prova orale in modalità telematica.

Si precisa che, qualora la prova orale sia da remoto per tutti i candidati, non è necessario presentare alcuna richiesta.

La prova scritta, se prevista, si svolge secondo le modalità indicate nelle Schede 1-12.

5. L'Università si riserva di gestire in modalità telematica tutte le prove orali qualora dovessero essere introdotte restrizioni alla mobilità e all'aggregazione determinate da emergenza ambientale o sanitaria. L'Università procederà a rendere nota tale modalità all'albo ufficiale (<https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale>) e sul sito dedicato al dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al precedente comma 4 in quanto compatibili.

6. Le prove orali, anche quelle a distanza, sono pubbliche.

Nel caso di prova orale espletata in modalità telematica, la pubblicità è assicurata, oltre che dalla partecipazione dei candidati, dalle modalità che seguono: a) pubblicazione del calendario della prova orale; b) gli interessati ad assistere alle prove orali inviano apposita richiesta di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nel calendario della prova orale, allegando copia di un documento d'identità in corso di validità e indicando



l'indirizzo di posta elettronica con cui intendono collegarsi alla seduta pubblica; c) gli interessati ad assistere alla discussione ricevono il link per assistere alla seduta pubblica telematica.

Gli interessati esterni non possono prendere la parola o intervenire in altro modo alla discussione. Pena l'esclusione dalla seduta a distanza, gli interessati esterni sono ammessi a partecipare unicamente previa disattivazione della telecamera e del microfono; non potranno interagire tramite chat. Gli interessati esterni ammessi alla prova orale dovranno connettersi puntualmente sin dall'avvio della prova orale.

7. È fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsivoglia tipologia, l'audio, il video o l'immagine avente per oggetto la seduta della prova orale in presenza e/o a distanza e le persone che vi partecipano nonché di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 8 - COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai singoli corsi di dottorato di ricerca sono indicate nelle Schede 1-12. Le commissioni sono autorizzate ad avvalersi anche del supporto di esperti, senza diritto di voto, per uno specifico parere tecnico-scientifico.

2. Ciascuna Commissione, nella prima seduta, nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

3. Le Commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire ai titoli e alle prove prima della valutazione dei titoli e dell'espletamento delle prove medesime, tenendo conto di quanto già specificato nelle Schede 1-12.

4. Le sedute delle Commissioni Giudicatrici possono essere svolte anche in modalità telematica.

5. Le Commissioni accertano l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica ai fini della predisposizione della graduatoria generale ed esprimono la valutazione di idoneità ai fini dell'attribuzione delle borse di cui all'art. 10 comma 3.

6. I compiti delle Commissioni Giudicatrici terminano con la stesura dei verbali e delle graduatorie.

Art. 9 - GRADUATORIE FINALI

1. Le graduatorie di cui all'art. 8 sono pubblicate entro le date indicate per ogni corso di dottorato nel documento "Posizioni disponibili e prove d'esame", all'albo ufficiale (<https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale>) e sul sito dedicato al dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine. Le graduatorie riportano solo l'ID "prematricola" della domanda di cui all'art. 6 c. 2.

2. L'Università non invia comunicazioni personali agli interessati in merito. La pubblicazione all'albo ufficiale (<https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale>) e sul sito dedicato al dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine costituiscono notifica ufficiale.

Art. 10 - AMMISSIONE AI CORSI

1. I candidati sono ammessi a ciascun corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria e in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, fermo restando il numero massimo di posti previsti per la sessione di interesse.



2. L'elenco degli ammessi, riportante nome e cognome, viene pubblicato all'albo ufficiale (<https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale>) e sul sito dedicato al dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 9.

3. I posti con borsa sono assegnati ai candidati idonei nella graduatoria come di seguito specificato:

a) Borse riferite a programmi specifici finanziate da "soggetti esterni" o dalle sedi convenzionate secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del loro numero, se:
-il candidato ne ha manifestato interesse secondo le modalità comunicate ai candidati ammessi alla prova orale;

-la Commissione ha espresso una valutazione di idoneità in merito alla congruità dei titoli presentati e del curriculum scientifico del candidato con la tematica di ricerca e con le caratteristiche della borsa.

b) Borse non riferite a programmi specifici finanziate dall'Università di Udine, da "soggetti esterni" o dalle sedi convenzionate, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del loro numero.

3.1 Qualora il candidato idoneo risulti in posizione utile per entrambe le tipologie di borse, la Commissione indica un ordine di priorità per l'assegnazione delle borse tenuto conto della valutazione complessiva.

3.2 Le borse bandite che non risultano assegnate non danno luogo all'attivazione di ulteriori posti né alla loro trasformazione o riallocazione e si intendono pertanto non attribuite.

3.3 A parità di merito e di requisiti, il criterio di preferenza per l'attribuzione dei posti con borsa è la condizione economica del nucleo familiare del candidato⁵.

4. I posti senza borsa (se previsti) sono assegnati ai candidati idonei come di seguito specificato:

a) posti senza borsa "riferiti a tematiche specifiche" secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del loro numero se la Commissione ha espresso una valutazione di idoneità in merito alla congruità dei titoli presentati e del curriculum scientifico del candidato con la tematica di ricerca.

b) posti senza borsa "senza alcuna specifica" secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del loro numero.

4.1 L'assegnazione dei posti senza borsa di cui al punto a) precede, scorrendo la graduatoria, quelli dei posti del punto b).

4.2 I candidati interessati al solo posto senza borsa possono manifestare tale interesse alla Commissione secondo le modalità comunicate ai candidati ammessi alla prova orale.

4.3 A parità di merito, il criterio di preferenza per l'attribuzione dei posti senza borsa è il più giovane d'età e, in caso di ulteriore parità, il voto di laurea più alto.

5. I posti riferiti a specifiche categorie (se previsti) sono assegnati ai candidati idonei, appartenenti alla categoria specifica, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del loro numero.

6. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato può iscriversi esclusivamente ad un solo corso di dottorato.

⁵ Normativa vigente in materia di diritto allo studio, ISEE.



Art. 11 - IMMATRICOLAZIONE AI CORSI

1. I candidati ammessi al corso sono tenuti a immatricolarsi attraverso l'apposita procedura online, nei termini e con le modalità comunicati tramite email all'indirizzo da loro indicato nella domanda di partecipazione (art. 6 comma 2).

2. L'immatricolazione costituisce accettazione del posto assegnato, indipendentemente che sia con borsa, senza borsa o riferito a specifiche categorie. **I candidati che non si immatricolano entro il termine indicato sono considerati rinunciatari e pertanto esclusi dalla procedura**, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3.

3. I candidati ammessi per un posto senza borsa, ma interessati esclusivamente ad un posto con borsa, non sono tenuti a immatricolarsi al corso nei termini di cui al comma 1.

4. Resta inteso che qualora non siano previsti posti senza borsa, la rinuncia alla ~~ai posti con~~ borsa determina l'esclusione dal corso.

5. L'immatricolazione al corso è subordinata al versamento dell'importo indicato all'art. 14, pena l'esclusione dal corso.

6. L'importo di cui all'art. 14 comma 1 non è rimborsabile a nessun titolo e deve essere versato utilizzando il servizio PagoPA con una delle seguenti modalità:

- accesso diretto da Esse3 a una delle modalità di pagamento offerte dal Portale PagoPA, utilizzando i dati contenuti nell'avviso di pagamento generato al termine della compilazione della domanda (disponibile alla voce "segreteria/pagamenti" della propria area personale del portale Esse3);
- pagamento fisico presso sportelli bancari e ricevitorie abilitate ai pagamenti su PagoPA stampando l'avviso di pagamento generato al termine della compilazione della domanda (disponibile alla voce "segreteria/pagamenti" della propria area personale del portale "Esse3");
- pagamento dal proprio conto con servizi online (se attivati dalla banca), con carta di credito o carta prepagata dotata di IBAN. Per pagamenti con carta di credito o prepagata occorre fare riferimento al circuito relativo alla carta, non alla banca emittente la carta. È necessario stampare o salvare l'Avviso di pagamento (disponibile alla voce "segreteria/pagamenti" della propria area personale del portale Esse3) per recuperare i dati richiesti per eseguire il pagamento.

I candidati che si trovano all'estero e non sono in possesso di un conto corrente italiano possono **eccezionalmente** effettuare il pagamento sul conto corrente **IT59A0306912344100000046097** BIC/SWIFT **BCITITMM** intestato all'Università degli Studi di Udine presso BANCA INTESA SANPAOLO con causale "Iscrizione al Corso di Dottorato".

7. In sede di procedura di immatricolazione, i candidati devono allegare in formato elettronico:

- una foto tessera (formato .jpeg);
- copia di un valido documento di identità (formato.pdf): i cittadini extra-UE dovranno produrre la copia del passaporto;
- copia del codice fiscale, se disponibile (formato.pdf);
- ricevuta versamento di cui all'art. 14 (solo se il pagamento avviene tramite bonifico bancario);
- documentazione di cui al comma 9 per i candidati con titolo conseguito all'estero (formato.pdf);
- altra documentazione eventualmente richiesta dall'Università degli Studi di Udine (formato.pdf).



8. Gli importi versati non saranno restituiti in nessun caso.

9. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono essere in regola con le norme relative ai visti di ingresso e permesso di soggiorno. Copia del permesso o – in attesa del rilascio – la ricevuta della richiesta del permesso deve essere inviata alla Direzione Ricerca, biblioteche e terza missione – Ufficio Formazione per la Ricerca.

10. Gli ammessi in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono presentare in sede di immatricolazione (qualora non già presentato in sede di procedura concorsuale) a pena di esclusione dal corso, la seguente documentazione:

Per i titoli di studio rilasciati da un paese aderente alla Convenzione di Lisbona (<https://www.enic-naric.net/>), la seguente documentazione:

- Diploma *Supplement* in inglese rilasciato dall'Università competente;
- "Attestato di corrispondenza ARDI e Attestato di verifica del titolo estero" rilasciati da CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche). L'attestato di verifica viene rilasciato tramite il servizio «diplome» all'indirizzo <https://cimea-diplome.it/>

Per i titoli di studio rilasciati da un paese non aderente alla Convenzione di Lisbona (<https://www.enic-naric.net/>), una delle seguenti opzioni:

- Dichiarazione di valore in loco del titolo posseduto e il certificato relativo al titolo con esami e votazioni. Il certificato in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese deve essere accompagnato da traduzione ufficiale in una di tali lingue (certificata dall'autorità diplomatico-consolare competente o asseverata presso un tribunale in Italia);
- "Attestato di comparabilità e verifica del titolo estero" rilasciati da CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) tramite il servizio «diplome» all'indirizzo <https://cimea-diplome.it/>

Se la documentazione sopra riportata non è disponibile in sede di immatricolazione, il candidato deve dimostrare di averne fatto richiesta entro tale data e presentarli entro il primo anno di iscrizione.

11. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 12 - SUBENTRI

1. I posti risultati vacanti a seguito di mancate immatricolazioni (art. 11) sono assegnati ad altri candidati secondo le disposizioni dell'art. 10.

2. L'elenco dei candidati subentranti è pubblicato secondo le modalità previste all'art. 10 comma 2.

3. I candidati ammessi nell'ambito dei posti vacanti si devono immatricolare secondo le modalità e i termini comunicati agli interessati tramite email all'indirizzo da loro indicato nella domanda di partecipazione (art. 2 comma 5), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11.

4. Ulteriori subentri saranno comunicati direttamente agli interessati.

Art. 13 - BORSE DI STUDIO

1. Le borse di studio sono generiche o vincolate a programmi e finanziamenti specifici.



2. Le borse vengono assegnate secondo quanto previsto all'art. 10. La borsa di studio decorre dalla data di avvio del percorso dottorale indicato per ciascuna sessione (art. 3 comma 1).

3. Le borse di studio hanno durata complessiva di tre anni, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 19 c. 3, 20 c. 2 e 24 del Regolamento interno per i corsi di dottorato di ricerca. Le borse annuali sono rinnovate di anno in anno a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, come verificato dal Collegio Docenti.

4. L'importo lordo annuale delle singole borse di studio è indicato nel documento "Posizioni disponibili e prove d'esame" di cui all'art. 3 (in ogni caso non inferiore all'importo minimo lordo annuale della borsa di cui al DM 247/2022 pari a 16.243,00 euro) ed è assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. L'importo della borsa di studio è incrementato per attività di ricerca all'estero nella misura massima del 50% (rapportato all'importo minimo lordo mensile della borsa di cui al DM 247/2022 pari a 1.353,58 euro) per un periodo complessivo indicato nel documento "Posizioni disponibili e disposizioni sulle prove d'esame" di cui all'art. 3, salvo ulteriori disponibilità finanziarie. In ogni caso l'incremento è dovuto solo per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a trenta giorni. I dottorandi dispongono inoltre di un budget annuale per attività di ricerca e formazione pari al 10% dell'importo lordo annuale della borsa (rapportato all'importo minimo lordo annuale della borsa di cui al DM 247/2022 pari a 16.243,00 euro). L'importo del budget e della maggiorazione può essere integrato nel rispetto delle disposizioni normative, in presenza di finanziamenti aggiuntivi.

5. La borsa di dottorato non può essere erogata a coloro che hanno già usufruito di una borsa per la frequenza di un altro corso di dottorato o corso equipollente.

6. La borsa di dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca, gli incarichi di ricerca o con altre borse di studio e di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei dottorandi. Ulteriori incompatibilità sono definite dal Regolamento interno per i corsi di dottorato e dalle disposizioni normative riferite a specifiche posizioni con borsa.

7. Le borse di studio finanziate da "soggetti esterni" e dalle sedi convenzionate vengono assegnate subordinatamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale che ne regola il finanziamento o all'emanazione del decreto di concessione del finanziamento o di approvazione dell'operazione.

8. Oltre ai diritti e doveri previsti dalla normativa di riferimento (art. 17), il documento "Posizioni disponibili e prove d'esame" di cui all'art. 3 comma 5 evidenzia gli obblighi e gli adempimenti richiesti per le posizioni bandite in armonia con le disposizioni normative dell'ente finanziatore.

Art. 14 – TASSE E CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA

1. Per l'a.a. 2026/2027 è previsto il pagamento di un importo totale massimo di euro 276,00:
- contributo universitario, euro 100,00;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario, da euro 120,00 a 160,00 (in funzione della condizione economica del nucleo familiare del candidato⁶);

⁶ Normativa vigente in materia di diritto allo studio, ISEE. Il termine per la consegna dell'ISEE (fatti salvi casi eccezionali, comunque valutabili) è 30 giorni dalla data di immatricolazione. Per ulteriori informazioni, consultare l'Avviso Aggiuntivo al Manifesto degli Studi relativo a tasse, contributi ed esoneri.



- imposta di bollo, euro 16,00.

L'importo sarà richiesto in sede di immatricolazione ed eventuali esenzioni/esoneri saranno applicati nel rispetto delle disposizioni normative in materia di diritto allo studio e richiamati nell'Avviso Aggiuntivo al Manifesto degli Studi per il relativo anno accademico.

2. L'Amministrazione universitaria si riserva comunque di adottare disposizioni diverse per gli anni accademici successivi.

Art. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti nell'ambito della procedura di cui all'art. 6 sono necessari per la corretta gestione della procedura di selezione, per l'eventuale successiva gestione della carriera e per finalità connesse alla gestione dei servizi erogati agli studenti durante il percorso universitario. L'Università degli Studi di Udine è il Titolare del Trattamento. In ogni momento può richiedere l'accesso, la rettifica nonché, compatibilmente con le finalità istituzionali dell'Ateneo, la cancellazione e la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento dei propri dati. Può sempre proporre reclamo al Garante Italiano per la protezione dei dati. L'informativa completa è disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Udine nella sezione "privacy" accessibile al link: <https://www.uniud.it/it/it/pagine-speciali/guida/privacy>

Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il funzionario responsabile del procedimento è la dr.ssa Sandra Salvador, Responsabile della Direzione Ricerca, biblioteche e terza missione dell'Università degli Studi di Udine. L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Udine è la Direzione Ricerca, biblioteche e terza missione – Ufficio Formazione per la Ricerca, via Mantica n. 31 - 33100 Udine.

2. Per richiedere informazioni compilare i seguenti moduli disponibili sul sito dell'Università degli Studi di Udine:

Informazioni: https://helpdesk.uniud.it/Login.jsp?manual=true&populateSR_id=42104

Applicativo Esse3: https://helpdesk.uniud.it/Login.jsp?manual=true&populateSR_id=42094

Art. 17 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa nazionale in tema di dottorato di ricerca citata in premessa, al Regolamento interno per i corsi di dottorato di ricerca e al Regolamento interno per la gestione e valorizzazione della proprietà industriale e a ulteriori disposizioni interne in materia consultabili al sito dedicato al dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Udine.

2. Il documento "Posizioni disponibili e prove d'esame" di cui all'art. 3 conterrà eventuali disposizioni normative relative a specifiche posizioni bandite.